

2022




SCHEDA n. 12/2022






GPS 2022/23 E 2023/24



CISL
SCUOLA



Legenda	Simboli
Novità	
Nota Bene	
Attenzione	

<p>Aspiranti inclusi nelle precedenti GPS che non producono domanda Ai docenti già inseriti nelle GPS del biennio 2020/21 – 2021/22 che non presentano domanda di aggiornamento/trasferimento viene attribuito il punteggio con cui figuravano nelle GPS del periodo precedente. In questo caso, le situazioni soggette a scadenza (preferenze), non riconfermate, decadono.</p> <p>Candidati che hanno conseguito il titolo all'estero Il candidato che abbia conseguito il titolo all'estero e sia in possesso del riconoscimento del Ministero deve indicare gli estremi di riconoscimento. Il candidato che abbia conseguito il titolo all'estero che sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia deve dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio Competente. In ogni caso, l'inserimento con riserva non dà titolo alla stipula di contratti; nelle more dello scioglimento della riserva il candidato viene inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti.</p> <p>Candidati assunti in ruolo con riserva I docenti assunti in ruolo con riserva (ai sensi dell'art.4 del D.L.87/2018 – scuola infanzia e primaria) e in attesa dell'esito del procedimento giurisdizionale possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito dell'esito sfavorevole del giudizio l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.</p>	  
<p align="center">DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63, A-64 nei Licei Musicali (art.4)</p> <p>I fascia Hanno diritto a presentare domanda di inserimento/aggiornamento nella I fascia degli insegnamenti specifici dei licei musicali i docenti in possesso della specifica abilitazione e, nelle more della predisposizione di specifici percorsi di abilitazione, coloro che abilitati per le classi di concorso A-29 o A-30 o A-56 siano in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E al D.M.259/2017.</p> <p>Limitatamente alla classe di concorso di esecuzione e interpretazione (A-55) è altresì richiesto un servizio (di almeno 16 giorni) prestato nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali dei licei musicali ai sensi del medesimo allegato.</p> <p>Possono produrre domanda di inserimento in I fascia anche gli aspiranti in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali titoli di abilitazione nel Paese di conseguimento, riconosciuti validi per le classi di</p>	 



concorso e congiunti alla certificazione attestante il riconoscimento della conoscenza della lingua italiana.

Il fascia

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento/aggiornamento o trasferimento i docenti

- privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, già inseriti nelle GPS di II fascia per la specifica classe di concorso, in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E
- docenti privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, che siano in possesso, congiuntamente:
 - dei titoli previsti dall'allegato E
 - dei titoli di cui all'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 59/2017 (24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche)

Per la disciplina di **esecuzione ed interpretazione(A-55)** è richiesto, altresì, un servizio (di almeno 16 giorni) **prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali dei licei musicali** ai sensi del medesimo allegato E.



**DISPOSIZIONI SPECIFICHE CLASSI DI CONCORSO
A ESAURIMENTO O NON PIÙ PRESENTI A-29, A-66, A-76,
A-86, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33 (art.5)**

Per le classi di concorso a esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti, possono presentare domanda di **aggiornamento/trasferimento** nelle GPS di I e II fascia **esclusivamente** gli aspiranti già presenti, per tali insegnamenti, nelle precedenti GPS.

Inoltre,

- gli insegnanti in possesso della abilitazione per le classi di concorso **A-66, A-76 e A-86** possono presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella I fascia GPS della classe di concorso A-41, purché in possesso del relativo titolo di accesso (alla classe di concorso A-41 con riconoscimento del servizio prestato quale specifico) e nella II fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso
- gli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle GPS di II fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32 possono:





- fare domanda di aggiornamento o trasferimento nella II fascia GPS di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione di cui all'art.67, comma 5 del D.Lgs 297/1994
- fare domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS di I fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di I grado per la classe di concorso B-01 e alla scuola secondaria di II grado (per le classi di concorso B-31 e B-32), se in possesso del titolo di cui all'art.8, del DPR 970/1975

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (art.7)

Gli interessati possono produrre domanda di:

- aggiornamento
- inserimento
- trasferimento

in un'unica provincia (a pena di esclusione) per una o più GPS e graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti richiesti attraverso la apposita funzione di istanze on line messa a disposizione dal Ministero.

Per la presentazione delle domande è prevista una finestra di almeno 20 giorni.

L'Amministrazione non terrà conto delle istanze che non contengano tutte le indicazioni relative al possesso dei requisiti richiesti e le varie dichiarazioni previste.

Viene escluso dalle graduatorie l'aspirante di cui siano accertate dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. Di conseguenza, i candidati dichiarano i titoli posseduti senza produrre alcuna certificazione, fatti salvi:

- i titoli di studio conseguiti all'estero
- le dichiarazioni di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera
- i servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'UE ovvero in altri Paesi



CONDIZIONI OSTATIVE E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (art.6)

Gli aspiranti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, devono possedere i requisiti generali previsti per la partecipazione ai concorsi



pubblici (cittadinanza italiana, età superiore ai 18 e non superiore ai 67 anni al 1° settembre 2022, godimento dei diritti civili e politici).

Oltre ai casi di esclusione già previsti dalla O.M. 60/2020 **vengono introdotti 3 nuovi motivi di esclusione dalla GPS:**

1. dispensa dal servizio ai sensi dell'art.439 del D.Lgs 297/1994 per **mancato superamento del periodo di prova**, limitatamente alla classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio
2. dispensa dal servizio **per incapacità didattica** ai sensi dell'art.512 del D.Lgs 297/1994, limitatamente alla classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio
3. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero destituzione

Gli aspiranti che, eventualmente, fossero incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (oppure siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio) possono, comunque, presentare la domanda qualora gli effetti dei provvedimenti cessino prima del termine di validità delle GPS (biennio 2022/23 – 2023/24). **La loro posizione non sarà comunque presa in considerazione per l'attribuzione degli incarichi sino al termine della sanzione o sospensione cautelare.**



10

VALUTAZIONE DEI TITOLI (art.8)

Sono previste tabelle di valutazione dei titoli separate per fascia (I fascia GPS e II fascia GPS) e insegnamenti (infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, ITP, personale educativo, sostegno).

I titoli posseduti dall'aspirante devono essere caricati una sola volta per tutte le classi di concorso afferenti alla medesima tabella di valutazione.

Esempio: docente inserito in GPS I fascia per A-12 e A-11 e in GPS II fascia per A-18. L'eventuale titolo culturale da valutare deve essere dichiarato, **una volta** sulla tabella A/3 (I fascia) e **una volta** sulla tabella A/4 (seconda fascia).

La valutazione dei titoli dichiarati sarà a cura degli Uffici Scolastici Provinciali che opereranno anche attraverso delega a scuole polo per specifiche classi di concorso per garantire uniformità nelle valutazioni.

In caso di difformità tra quanto dichiarato dall'aspirante e i titoli effettivamente posseduti, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali provvedono alle opportune modifiche di punteggio ovvero alla esclusione dalla graduatoria.

In occasione del primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, **il Dirigente scolastico della scuola di servizio effettua il controllo** delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli effettuati dal Dirigente scolastico, l'Ufficio Scolastico Provinciale:





- convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In questo caso, i titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe docenti
- in caso di esito negativo della verifica, provvede a rideterminare il punteggio dell'aspirante ovvero alla esclusione dello stesso dalla graduatoria

Le determinazioni relative alla eventuale responsabilità penale di cui all'art.76 del DPR 445/2000 restano di competenza del Dirigente scolastico che ha effettuato il controllo.

L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazione mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto con apposito decreto del Dirigente scolastico, con la conseguenza che non potrà essere citato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun punteggio.



VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

(art.15 e note 1290/2020 e 1550/2020)

Modalità di caricamento del servizio

Ciascun servizio, sia importato dal sistema ovvero comunicato dall'interessato, **va inserito su una sola graduatoria per la quale sarà valutato come specifico**. Sarà cura del sistema caricare lo stesso servizio in automatico sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta domanda di aggiornamento e valutato come aspecifico.

Il punteggio di servizio complessivamente valutabile per ogni graduatoria è al massimo di **12 punti** per anno scolastico.

Il servizio prestato ai sensi dell'art.11, comma 14, della L.124/1999 è valutato, comunque, 12 punti.

Punteggi e precedenza

Al punteggio posseduto dai candidati già inseriti nelle precedenti GPS si aggiunge quello maturato **dopo il 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza del termine** per la presentazione delle domande. Possono essere, altresì, i **titoli conseguiti anche in precedenza ma non ancora dichiarati**.

I titoli oggetto di valutazione devono essere dichiarati, posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le situazioni soggette a scadenza (diritto a fruire della preferenza a parità di punteggio), anche se già dichiarate in precedenza, **devono essere riconfermate**, anche nel caso di sola domanda di permanenza. In assenza di riconferma, tali preferenze si considerano decadute.



Candidati che alla scadenza della presentazione della domanda non hanno maturato intera annualità

Gli aspiranti che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande **non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio** possono chiedere la valutazione del servizio fino alla scadenza del contratto in essere.

La valutazione del servizio prestato successivamente al termine per la presentazione delle domande è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento tramite procedura che verrà messa a disposizione dal Ministero. In caso di mancata conferma, ovviamente, tale servizio non potrà essere oggetto di valutazione.

Servizio prestato sul sostegno (sia con il titolo che senza)

Il servizio prestato sul sostegno è valido:

- come **servizio specifico** sulla GPS Sostegno dello specifico grado
- come **servizio specifico** sulle classi di concorso del relativo grado
- come **servizio aspecifico** per le altre eventuali classi di concorso e posti di sostegno afferenti a grado diverso

Servizio prestato senza titolo di accesso

Il servizio prestato nel corso degli anni senza il possesso del titolo di studio di accesso è, comunque, valido ai fini della valutazione del servizio **se il titolo di accesso è acquisito al momento della presentazione della domanda.**

Servizio prestato nella scuola primaria o dell'infanzia da docente inserito nella seconda fascia.

Al fine di consentire una graduazione degli aspiranti della II fascia GPS per la scuola primaria e dell'infanzia (che, ricordiamo, non hanno ancora conseguito il titolo di studio), l'eventuale servizio prestato su posto comune o di sostegno è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico, a seconda del grado **esclusivamente per la scuola primaria e dell'infanzia.**

Servizi contemporanei al conseguimento dell'abilitazione


Per le graduatorie di I fascia, destinate agli abilitati, non può essere oggetto di valutazione il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo ovvero nelle relative graduatorie sul sostegno.

Gli stessi docenti, qualora abbiano prestato servizio durante la frequenza dei corsi abilitanti su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo non ricomprese nel percorso di abilitazione ovvero sul sostegno per grado diverso, possono dichiarare tale servizio nelle relative graduatorie.

Servizio di religione cattolica

Il servizio di religione cattolica e quello su ore alternative alla religione cattolica è valutato, sempre, come **aspecifico.**



<p>Servizi prestati con contratti atipici I servizi prestati con contratti atipici nelle scuole paritarie o nei CFP su insegnamenti curricolari o posto di sostegno sono valutati per l'intero periodo come avviene per i contratti da lavoro dipendente.</p> <p>Servizio negli istituti legalmente riconosciuti Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.</p> <p>Servizio prestato nelle scuole non paritarie degli albi regionali Il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'art.1-bis, comma 5, del Decreto-Legge 250/2005 è valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.</p> <p>Servizio prestato nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana da cittadini italiani Il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa certificazione dell'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Gorizia e Udine, come il corrispondente servizio prestato in Italia.</p> <p>Titoli artistici e professionali I titoli artistici e professionali, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini del conferimento delle supplenze sul sostegno.</p> <p>Servizio militare di leva Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili se prestati in costanza di nomina.</p>	
<p>PUBBLICAZIONE DELLE GPS – RICORSI (art.9) Il Dirigente dell'Ambito Territoriale competente pubblica le GPS sul sito dell'Ufficio. Analogamente, le graduatorie di istituto vengono pubblicate all'Albo delle diverse istituzioni scolastiche per gli insegnamenti impartiti.</p> <p>Non è prevista la pubblicazione delle GPS provvisorie.</p> <p>Avverso le GPS è possibile il ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione; in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.</p>	

ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS (art.10)

Per coloro che acquisiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione nelle more della ricostituzione delle GPS è previsto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia. Nel caso in cui tali aspiranti siano già inseriti in una qualunque GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi avverrà nella provincia di precedente inserimento e comporterà l'automatica cancellazione della posizione nella II fascia della GPS. **L'aspirante già inserito nelle GPS che in ragione del conseguimento della abilitazione o della specializzazione passa dalla II fascia delle GPS alla I fascia mantiene le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.**

Nel caso in cui, invece, l'aspirante non fosse ancora inserito in alcuna GPS potrà effettuare la scelta delle 20 istituzioni scolastiche.

Gli interessati sono graduati con i punteggi previsti dalle tabelle A relative alle GPS di I fascia e sono valutabili i titoli conseguiti secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto con il quale verrà disposta l'apertura della finestra per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Il medesimo decreto potrà, anche, **prevedere l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa di conseguire il titolo**, individuando anche il termine per lo scioglimento della riserva stessa.



NUOVE GRADUATORIE DI ISTITUTO (art.11)

Per la copertura delle supplenze residue dopo le nomine da GAE e da GPS e delle supplenze brevi, i Dirigenti Scolastici utilizzano le Graduatorie di Istituto.

Le graduatorie di istituto sono così costituite:

- **I fascia:** costituita dagli aspiranti presenti in GAE nella provincia scelta all'atto della presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento o trasferimento nelle GPS ovvero nella provincia scelta per la scelta delle istituzioni scolastiche (infatti, la provincia scelta per le Graduatorie di Istituto di I fascia dagli aspiranti iscritti in GAE può essere diversa da quella delle GAE);
- **II fascia:** costituita dagli aspiranti abilitati o specializzati inseriti nelle GPS di I fascia che hanno presentato il modello di scelta delle 20 sedi contestualmente alla domanda di inserimento in GPS;
- **III fascia:** costituita dagli aspiranti non abilitati o non specializzati inseriti nelle GPS di II fascia che hanno presentato il modello di scelta delle 20 sedi contestualmente alla domanda di inserimento in GPS.

Per le graduatorie di istituto le posizioni, i punteggi e le eventuali precedenza/preferenze sono determinate, esclusivamente, **sulla base dei dati presentati all'atto della domanda di inclusione nelle GAE e GPS.**

L'aspirante può scegliere fino a **20 istituzioni** scolastiche per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno della medesima provincia scelta per le GPS.

I docenti della scuola dell'infanzia e primaria possono, altresì, indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarano la disponibilità ad accettare **supplenze brevi fino ad un massimo di 10 giorni** con modalità di interpello e presa di servizio particolarmente agili.



15

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GPS (art.12)

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono disposte effettuate **ordinariamente** con modalità informatizzata.

Hanno titolo a conseguire le supplenze annuali (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) i docenti **utilmente** inseriti nelle GAE e nelle GPS che presenteranno una successiva istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.

L'attribuzione delle supplenze riguarderà, nell'ordine:

- I docenti inseriti nelle GAE
- I docenti della I fascia delle GPS
- I docenti della II fascia delle GPS.

Mediante l'applicazione informatica, gli aspiranti possono indicare, con preferenza puntuale (singola scuola) ovvero sintetica (distretto sub-comunale, comune), le sedi di organico relative a ciascun insegnamento per il quale sono inseriti in GPS.

Il sistema, nell'attribuire le supplenze, tiene conto delle disponibilità che si determinano **fino al 31 dicembre** ed effettivamente esistenti all'atto dei vari turni di nomina.

La mancata presentazione dell'istanza finalizzata al conferimento dell'incarico rappresenta una rinuncia al conferimento degli incarichi di supplenza al 31/08 e/o al 30/06 per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha titolo per tutto l'anno scolastico di riferimento.

Costituisce, altresì, **rinuncia** limitatamente alle preferenze non espresse **la mancata indicazione di una o più sedi/classi di concorso/tipologie di posto.**

Ne consegue che, qualora l'aspirante non indichi tutte le preferenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui ha titolo e al proprio turno di nomina non



possa essere soddisfatto con le preferenze espresse, sarà, comunque, considerato rinunciatario con riferimento alle sedi/posti per cui non abbia espresso preferenza. Ne discende la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per tutto l'anno scolastico.

La rinuncia preclude anche il rifacimento delle operazioni in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Gli aspiranti che **rinuncino** all'assegnazione di una supplenza conferita o che **non assumano servizio** entro il termine assegnato perdono il diritto a partecipare ad ulteriori fasi finalizzate all'attribuzione delle supplenze per tutte le graduatorie cui abbiano titolo (e sono assoggettati alle previste sanzioni).

Le disponibilità di posto derivanti dalla rinuncia di eventuali assegnatari sono oggetto di nuovi turni di attribuzione di supplenze con riferimento agli aspiranti collocati in posizione successiva all'ultimo dei candidati già convocati.

L'assegnazione delle supplenze avviene nell'ordine delle classi di concorso o tipologie di posto e delle preferenze indicate nell'istanza d'incarico informatizzata sulla base della posizione occupata in graduatoria. **L'assegnazione dell'incarico comporta automaticamente l'accettazione della supplenza.**

L'assegnazione delle supplenze rende le operazioni non soggette a rifacimento. Le individuazioni e le assegnazioni degli insegnanti alle scuole vengono pubblicate dagli uffici nell'Albo on line insieme al quadro delle disponibilità sulla base del quale si è proceduto al conferimento degli incarichi.

Il conferimento delle supplenze su **posti di sostegno** avviene secondo le seguenti modalità:

1. aspiranti negli elenchi aggiuntivi delle GAE con il titolo di specializzazione;
2. in caso di incapienza degli elenchi, aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in I fascia GPS;
3. nelle more della ricostituzione delle GPS (per l'a.s.2023/24) scorrimento degli eventuali elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS;
4. aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in II fascia GPS;
5. in caso di incapienza delle graduatorie, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento (anche incrociato) delle GAE e, in subordine, delle GPS (di I e poi di II fascia) del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggiore punteggio.

Completamento di orario

L'aspirante a cui viene conferita una supplenza a orario non intero **in caso di assenza di posti interi**, conserva titolo a conseguire il completamento di orario, esclusivamente nella provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario





obbligatorio di insegnamento, **tramite supplenze correlate ai posti a orario non intero**; i completamenti possono essere assegnati dagli Uffici Scolastici Territoriali **anche al di fuori della procedura informatizzata**, secondo l'ordine delle sedi espresse dallo stesso aspirante.

Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere contemporaneamente per i quali risulti omogeneo l'orario obbligatorio di insegnamento. Per la scuola secondaria, il completamento può realizzarsi per tutte le classi di concorso, anche di grado diverso.

L'aspirante cui viene assegnata una supplenza ad orario non intero in presenza di disponibilità di posti interi **non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento**.

Per le supplenze conferite tramite GAE e GPS valgono le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla L.68/1999.



CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GRADUATORIA DI ISTITUTO (art.13)

Per il conferimento delle supplenze le scuole utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che, tra l'altro, rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- siano parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento dell'orario;
- siano totalmente inoccupati.

Per le **supplenze brevi**, il Dirigente scolastico provvede al conferimento esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Il Dirigente scolastico provvede alla copertura delle supplenze brevi e temporanee:

- utilizzando il personale soprannumerario di cui all'art.14, comma 17, lettera e) del Decreto-Legge 95/2012;
- con docenti già in servizio nell'istituzione scolastica, utilizzando gli spazi di flessibilità previsti nell'organizzazione dell'orario didattico (L.448/2001, art.22, comma 6, nelle scuole secondarie);
- attribuendole ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario ai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento, con il loro consenso, come ore aggiuntive da prestare oltre l'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore;



- facendo ricorso alle graduatorie di istituto.

Modalità di convocazione

La convocazione degli aspiranti e la verifica della loro disponibilità ad accettare la proposta avvengono mediante la procedura informatica.

Nel caso di **supplenze pari o superiori a 30 giorni** la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità.

Nel caso di supplenze inferiori a 30 giorni la proposta deve essere trasmessa agli interessati con un preavviso di almeno 12 ore.

Una volta verificate le disponibilità da parte degli aspiranti, il Dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza e acquisisce l'accettazione, anche telematicamente, assegna **il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio** effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni (scuola dell'infanzia e primaria) sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

Supplenze di lingua inglese sui posti di scuola primaria

Le supplenze vengono disposte secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica agli aspiranti:

- che nei concorsi per esami e titoli sono stati inclusi nella graduatoria di merito ed hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria;
- in possesso del diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese ovvero della laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12 con le condizioni previste dal punto B.2 e B.6 degli allegati A/1 e A/2;
- inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; **agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario per titolo di cui al D.D.498/2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese;**
- inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario di cui al D.D.G. 1546/2018 che abbiano conseguito l'idoneità per l'insegnamento della lingua inglese.

Supplenze sui posti di sostegno

Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avviene secondo il seguente ordine:



- docenti con il titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle graduatorie di istituto;
- docenti collocati nella II fascia delle graduatorie di istituto per il sostegno;
- docenti collocati nella III fascia di istituto delle graduatorie di istituto per il sostegno;
- docenti collocati negli elenchi aggiuntivi della I fascia e, in subordine, nelle graduatorie di istituto di II e III fascia per il sostegno delle scuole viciniori sino all'intera provincia;
- docenti collocati nelle graduatorie di istituto della I, II e III fascia graduati e per la scuola secondaria, incrociando le posizioni.

Per tutte le classi di concorso e tipologie di posti in caso di esaurimento della propria graduatoria di istituto il Dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di istituto della provincia secondo il criterio della viciniorietà messo a disposizione dal sistema informativo.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il Dirigente scolastico conferisce la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità (MAD) e che non sia ancora inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.

Proroga del supplente

Al fine di **garantire la continuità didattica**, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è **prorogata** nei riguardi del medesimo insegnante già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Conferma del supplente

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede **alla conferma del supplente** già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Supplenze per cattedre con orario di insegnamento su più scuole

In questo caso, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di competenza.

Completamento di orario

Il docente cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero conserva titolo a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento. Il completamento di orario è





conseguibile con più rapporti di lavoro esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento. Il docente della scuola secondaria può conseguire il completamento anche con ore appartenenti a classi di concorso diverse.

Il completamento può realizzarsi con il limite massimo di **3 istituzioni scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.**

Il completamento può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali.

Casi particolari

- non è possibile conferire al personale docente supplenze brevi per il primo giorno di assenza del titolare (art.1, comma 333, Legge 190/2014).
- i posti di potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnato (art.1, comma 95, Legge 107/2015).
- il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia (art.1, comma 85, Legge 107/2015).



EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO (art.14)

In caso di assegnazione della supplenza da **GAE e GPS:**

- La **rinuncia** all'assegnazione della supplenza o la **mancata assunzione in servizio** nei termini indicati comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali o al termine delle attività didattiche** sulla base delle GAE, delle GPS e, in caso di loro incapienza dalle Graduatorie di Istituto **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione per l'anno scolastico di riferimento;**
- L'**abbandono** del servizio comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali o al termine delle attività didattiche** dalle GAE, dalle GPS e, in caso di loro esaurimento, dalle Graduatorie di Istituto **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie di istituto.**

In caso di assegnazione della supplenza da **Graduatoria di Istituto:**

- La **rinuncia** ad una proposta o alla sua **proroga o conferma, anche a titolo di completamento su posto comune** comporta, esclusivamente per coloro che non abbiano già fornito accettazione ad altra supplenza, **la perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all'anno scolastico, dalla specifica Graduatoria di Istituto sia per l'insegnamento che per i posti di sostegno del medesimo grado di istruzione.**
- La **rinuncia** ad una proposta o alla sua **proroga o conferma, anche a titolo di completamento su posto sostegno** comporta, esclusivamente per gli





aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione ad altra supplenza, **la perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all'anno scolastico, dalla specifica Graduatoria di Istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per i posti o classi di concorso afferenti al medesimo grado di istruzione.**

- **La mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione o **la mancata risposta**, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto **equivale alla rinuncia esplicita.**
- **L'abbandono del servizio** comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie e per tutti i posti o classi di concorso in tutte le graduatorie di inserimento per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.**

Il docente in servizio per supplenza conferita da graduatoria di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale ovvero al termine delle attività didattiche. In tale caso, non si applicano le sanzioni previste per il caso di abbandono di supplenza conferita da Graduatoria di Istituto. Parimenti, non si applica alcuna sanzione nei confronti del docente che, nel caso precedente, decida di non esercitare la facoltà, mantenendo la supplenza originaria.

Attenzione

Coloro che sono incorsi nelle situazioni ostative di cui all'art.6 per i casi di:

- destituzione o dispensa dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di licenziamento con o senza preavviso o, infine, per destituzione;
- decadenza da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto.

Coloro che sono, invece, incorsi nelle nuove situazioni ostative di cui al citato art.6 per i casi di:

- dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova (art.439, D.Lgs 297/1994);
- dispensa dal servizio per incapacità didattica (art.512, D.Lgs 297/1994)

sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.

A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, il Dirigente scolastico provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il relativo servizio prestato non valido ai fini giuridici.

